



# PROVINCIA DI BARI

---

## **REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

# REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

## Art 1

Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, con cui sono indicate le correlate risorse finanziarie, ha facoltà di nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica dell'Ente e con contratto a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente regolamento.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

L'incarico decorre dalla data di effettivo inizio del servizio a seguito della stipulazione del contratto.

Qualora il Presidente della Provincia intenda avvalersi di un Direttore Generale manifesta detta volontà con una motivata disposizione. Il contratto è stipulato a seguito di apposito avviso pubblico.

L'avviso pubblico deve prevedere la durata dell'incarico, il trattamento economico e che la scelta del Direttore Generale dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni di massima:

- possesso di laurea;
- esperienza ultradecennale nella qualifica dirigenziale in aziende pubbliche o private;
- adeguato curriculum da cui dedurre le capacità manageriali;
- eventuali pubblicazioni, altri titoli di studio, di specializzazione, di ricerca in materia di organizzazione e gestione;
- esperienze applicative di organizzazione e gestione.

L'avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e della pubblicazione deve darsi adeguata informazione.

Le domande devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Il Presidente della Provincia, a seguito di scrutinio delle domande pervenute in uno al curriculum e di verifica del possesso dei requisiti richiesti, con propria disposizione nomina Direttore Generale il candidato con curriculum rispondente alle esigenze dell'Ente in relazione al programma da attuarsi ed agli obiettivi da conseguire.

Il relativo compenso sarà determinato nello stesso provvedimento di nomina in misura non superiore € 100.000,00.= annui, oltre il 20% per indennità di risultato di detto importo.

## Art. 2

Il Direttore Generale è revocato con provvedimento motivato dal Presidente della Provincia previa deliberazione della Giunta Provinciale.

## Art. 3

Il Direttore Generale assume la responsabilità complessiva della gestione dell'Ente e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficienza ed efficacia.

Espliega le sue funzioni in posizione sovraordinata rispetto a tutti gli altri dirigenti dell'Ente, che rispondono allo stesso nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il Direttore Generale provvede a:

- 1 - supportare gli organi di governo nel processo di elaborazione degli indirizzi e messa a punto delle strategie di sviluppo;
- 2 - raccordare gli organi di governo con la struttura direzionale dell'Ente nel processo di traduzione degli indirizzi e delle strategie in obiettivi di gestione, progetti e piani di attività;
- 3 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
- 4 - proporre alla Giunta provinciale il P.E.G., nonché la valutazione dell'impatto delle linee strategiche definite sulla struttura interna;
- 5 - concorrere alla pianificazione delle proposte per la redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e per l'assestamento del bilancio annuale mediante confronto ed integrazione delle proposte di budget;
- 6 - predisporre, in occasione della discussione del rendiconto, una dettagliata e motivata relazione sugli obiettivi raggiunti, sulla base delle elaborazioni effettuate dai Nuclei di Valutazione e Controllo di Gestione, con le relazioni periodiche, nonché il rapporto annuale di analisi;
- 7 - adempiere ogni altra competenza attribuitagli dalla legge.

Al Direttore Generale, inoltre, spetta:

- a) il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili dei servizi dell'Ente e delle gestioni in senso lato dell'Ente, al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- b) l'adozione delle misure per l'interconnessione sia con i servizi della stessa Amministrazione che con le altre Amministrazioni;
- c) la definizione delle direttive per l'organizzazione degli uffici, la promozione delle innovazioni organizzative, tecnologiche e comportamentali;
- d) la proposizione dell'attribuzione del trattamento economico accessorio sulla base dei livelli quantitativi e qualitativi di prestazioni (retribuzione di

risultato) ai dirigenti, con le modalità previste dal C.C.N.L. e Contratto decentrato, in raccordo con il Nucleo di Valutazione o altro apposito organismo;

- e) la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i dirigenti;
- f) la proposizione al Presidente dell'Ente dei provvedimenti di recesso nei confronti dei dirigenti, con l'indicazione contestuale dei motivi;
- g) il coordinamento dell'impostazione e della realizzazione dei progetti speciali coinvolgenti più strutture o servizi.

#### Art. 4

I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale dell'Ente sono disciplinati dal Presidente della Provincia, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, ivi compresa l'eventuale delega di atti di competenza presidenziale.

E' esclusa ogni dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

#### Art. 5

Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni di cui all'art.3 possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario Generale dell'Ente.

In tale ipotesi al Segretario Generale compete una indennità di direzione generale in misura non superiore al 60% del compenso spettante al Direttore Generale di cui all'art.1, previa deliberazione di Giunta.

Si applicano gli artt. 2) e 3) del presente regolamento.